

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **12/1974** (ECLI:IT:COST:1974:12)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **VERZI'**

Udienza Pubblica del **21/11/1973**; Decisione del **11/01/1974**

Deposito del **23/01/1974**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7000**

Atti decisi:

N. 12

SENTENZA 11 GENNAIO 1974

Deposito in cancelleria: 23 gennaio 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 22 del 23 gennaio 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. VERZÌ

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ- Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOTTA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 del codice di procedura civile, in relazione agli artt. 6 e 8 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1971 dal pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Bruni Luigi e l'Ufficio del registro di Ferrara, iscritta al n. 450 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 del 26 gennaio 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 1973 il Giudice relatore Giuseppe Verzi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione emessa dall'Ufficio del registro AA.CC. e Successioni di Ferrara nei confronti di Bruni Luigi per recupero di imposta suppletiva di registro, il pretore di detta città, con ordinanza 14 ottobre 1971, rilevata la propria incompetenza per materia ai sensi dell'art. 9 del codice di procedura civile, ha riproposto d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 dello stesso codice (foro dello Stato), in relazione agli artt. 6 e 8 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, ed in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

Nella suddetta ordinanza il pretore fa presente, preliminarmente, che vertendosi in tema di imposta di registro, non è dubbia la competenza a giudicare del tribunale, secondo il principio dettato dall'art. 9 c.p.c., indipendentemente da ogni considerazione sul valore. Osserva, poi, che tribunale competente, tuttavia, non sarebbe quello indicato dai principi generali di cui agli artt. 18 e seguenti del codice di procedura civile, bensì, come è noto, quello... del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, così come recita l'art. 25 del codice di procedura civile. Il quale, praticamente, ha trasferito nel codice di procedura un principio già affermato dagli artt. 6 e 8 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611. L'opponente, pertanto, avrebbe dovuto adire il tribunale di Bologna, non quello di Ferrara; giammai, comunque, il pretore di Ferrara.

Ma se quest'ultima asserzione è pacifica altrettanto non può dirsi, ad avviso del pretore, per la prima, poiché la norma contenuta nell'art. 25 cod. proc. civ. non sembra poter coesistere con il preciso dettato degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nonostante siffatta coesistenza sia stata condivisa da questa Corte con la sentenza n. 118 del 1964: il tempo trascorso da quella pronuncia ed alcune considerazioni sulla sua motivazione spiegherebbero il riproponimento della questione.

Per motivare la rilevanza di questa, il pretore si limita ad osservare che dalla risoluzione di essa, dipende l'indicazione del tribunale competente. Evidentemente, si riferisce alla opinione corrente, secondo la quale l'art. 44 cod. proc. civ., pur senza dirlo espressamente, impone al giudice, qualunque sia il motivo per il quale si dichiara incompetente, di indicare nel relativo provvedimento il giudice che egli ritiene competente.

Nel giudizio conseguito avanti questa Corte non vi è stata costituzione di parti. È, però, intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha eccepito, preliminarmente, la inammissibilità della questione instando, altresì, nel merito, per la dichiarazione di non fondatezza di essa.

Il pretore di Ferrara ripropone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del codice di procedura civile (foro della pubblica Amministrazione), in relazione agli artt. 6 ed 8 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, ed in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

La Corte ritiene innanzi tutto di dovere respingere l'eccezione di inammissibilità fatta dall'Avvocatura dello Stato, atteso che il giudice a quo ha motivato sulla rilevanza adducendo che la risoluzione della questione è necessaria ai fini della decisione sul tribunale, al quale dovrebbe rinviare gli atti, in deroga alle ordinarie norme sulla competenza per territorio.

Con la sentenza n. 118 del 1964 è stato già deciso che l'art. 25 cod. proc. civ. non contrasta con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

Come esattamente rileva l'Avvocatura dello Stato, detta sentenza trova un precedente, sia pure parziale, in quella n. 119 del 1963 ed una conferma nella decisione n. 4 del 1964.

Al riguardo sono stati ritenuti determinanti due principi fondamentali: che, cioè, la garanzia della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica Amministrazione sta a salvaguardare il diritto del cittadino di invocarla, ma non vuol significare che il legislatore non possa regolarne e disciplinarne i modi di attuazione. In secondo luogo che il foro della pubblica Amministrazione appaga la duplice esigenza di concentrare sia gli uffici dell'Avvocatura sia, conseguentemente, la trattazione delle cause cui partecipa lo Stato in un numero ristretto di sedi, conseguendo così economia di esercizio a vantaggio della collettività e consentendo specializzazione dei giudici nella trattazione di tali cause.

In merito a tutto ciò la suindicata sentenza ha motivato diffusamente, indicando anche perché il maggior costo del processo per i privati non viola né l'art. 3 né l'art. 24 della Costituzione.

Alle argomentazioni della Corte, il pretore non contrappone obiezioni che possano ritenersi comunque atte a contestare validamente quanto affermato nella ripetuta decisione n. 118 del 1964 e nelle altre sopraindicate. Né ha prospettato nuovi profili od addotto ragioni che possano indurre la Corte a modificare le suddette decisioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del codice di procedura civile (foro della pubblica Amministrazione) in relazione agli artt. 6 ed 8 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (T.U. delle leggi sulla rappresentanza in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, con ordinanza 14 ottobre 1971 del pretore di Ferrara.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALLOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.